

Statuto Organizzazione di Volontariato
ex art.32 comma 3 D. lgs 117/2017

SPAZIO APERTO ODV

TITOLO PRIMO

Art. 1

Costituzione

- 1) È costituita, con sede legale in Squillace Lido presso la Casa Parrocchiale della Parrocchia S. Nicola Vescovo, Piazza S. Nicola n° 3, l'Organizzazione di volontariato denominata **"Spazio Aperto ODV" C.F. 97042060794**, in persona del Presidente p.t. Antonella Aletta nata il 14.10.1958 a Catanzaro ed ivi residente in Via Carmine Lidonnici n. 27 .
L'eventuale variazione della sede legale nell'ambito del Comune di Squillace o in altri Comuni della Calabria non comporta modifica statutaria, salvo apposita delibera del Consiglio direttivo e successiva comunicazione agli uffici competenti. L'Associazione potrà istituire sezioni o sedi secondarie.
- 2) L'Associazione non ha fini di lucro e si ispira ai principi generali del volontariato e ai contenuti della legge 11 agosto 1991 n°26 (Legge Quadro sul Volontariato) e della Legge Regionale n°18 del 19 Aprile 1995, e successive modifiche e integrazioni - decreto legislativo del 3 luglio 2017 n. 117 e s.m.i.
- 3) I contenuti e la struttura dell'Associazione sono democratici.
- 4) La durata dell'Associazione è illimitata.

Art. 2

Clausola transitoria – Utilizzo nella denominazione dell'acronimo "ODV"

A decorrere dall'avvenuta istituzione del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) e ad avvenuta iscrizione dell'Associazione nell'apposita sezione di questo, l'acronimo "ODV" potrà essere inserito di seguito alla denominazione sociale. Dal momento dell'iscrizione nel RUNTS, la denominazione dell'Associazione diventerà quindi "Spazio Aperto ODV" e potrà essere utilizzato



l'acronimo ODV, o più genericamente ETS negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

Art. 3

Finalità

- 1) L'Associazione non ha scopi di lucro, neppure indiretti, e si propone di svolgere attività di interesse generale per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche, di utilità sociale.
- 2) Essa ha lo scopo di realizzare interventi volti alla promozione ed alla tutela della persona nell'ottica della solidarietà cristiana e della condivisione evangelica.
- 3) Particolare attenzione verrà rivolta a: minori(italiani e stranieri, anche disabili psichici), minori stranieri non accompagnati, giovani, immigrati(anche rifugiati, richiedenti asilo o persone in programma di protezione sociale) vittime di tratta o sfruttamento, rom, persone senza dimora, donne in difficoltà o vittime di violenza e maltrattamento, anziani, portatori di handicap fisico e mentale, persone affette da malattie neurodegenerative(SLA, Alzheimer, Parkinson, etc), malati terminali, persone anziane che necessitano di un sostegno morale e affettivo e comunque a tutti quei soggetti che vivono una particolare situazione di disagio ed emarginazione.
- 4) Essa si occupa della progettazione, organizzazione e gestione di centri di aggregazione giovanile (anche per disabili).
- 5) Per la realizzazione delle finalità suddette, l'associazione si propone di attivare opportune iniziative, sia in apposite strutture che dovunque se ne ravvisi la necessità e di offrire opportunità formative rivolte al territorio oltre che ai propri aderenti, sui temi inerenti la promozione integrale e l'affermazione della dignità della persona umana.
- 6) In sintonia con gli scopi prefissati, l'associazione intende altresì realizzare attività ed iniziative di studio, ricerca, monitoraggio, orientamento e consulenza, interventi di mediazione familiare e sociale, gruppi di Auto Mutuo Aiuto.

Art. 4

Attività

Per la realizzazione delle finalità di cui al punto 3, Spazio Aperto ODV, in ossequio all'art. 5 del decreto legislativo 117/2017, si propone di promuovere e realizzare, tra le altre, le seguenti attività:

- 
- a) Interventi e servizi sociali ai sensi dell'art.1 commi 1 e 2 della Legge 328/2000 (*Legge Quadro per la Realizzazione del Sistema di Interventi e Servizi Sociali*) e successive integrazioni e modifiche;
 - b) Interventi e Prestazioni Sanitarie;
 - c) Prestazioni socio-sanitarie di cui al DPCM del 14 /02/2001 (Atto di indirizzo e coordinamento in materia di prestazioni socio-sanitarie);
 - d) Educazione, istruzione e formazione professionale ai sensi della Legge 53/2003 (Legge Delega al Governo per la definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale), servizi formativi rivolti ai giovani al fine di potenziare la loro crescita culturale e professionale (obbligo formativo), nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
 - e) Interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi;
 - f) Interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
 - g) Organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione

- e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generali;
- h) Organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
 - i) Formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
 - j) Servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106;
 - k) Alloggio sociale, ai sensi del DM Infrastrutture del 22/04/2008 e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;
 - l) Accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;
 - m) Agricoltura sociale, ai sensi dell'articolo 2 della legge 18 agosto 2015, n. 141, e successive modificazioni;
 - n) Beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla Legge 166/2016 (Disposizioni concernenti la donazione e la distribuzione di prodotti alimentari e farmaceutici a fini di solidarietà sociale e per la limitazione degli sprechi) e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale, a norma del presente articolo;
 - o) Promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della non violenza e della difesa non armata;
 - p) Promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari



opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche del tempo, di cui all'art.27 della legge 53/2000 (*Disposizioni per il sostegno della maternità e della paternità, per il diritto alla cura e alla formazione e per il coordinamento dei tempi delle città*) e i gruppi di acquisto solidale, di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 244/2007 (*Finanziaria 2008*);

- q) Riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.
- r) Accoglienza e sostegno alle donne vittime di violenza o disagiate; ai figli minori vittime di violenza assistita; figli e/o orfani di femminicidio; vittime di tratta.
- s) Ogni altra attività non specificatamente menzionata in tale elenco ma comunque collegata con quelle precedenti, purché coerente con le finalità istituzionali e idonea a perseguirne il raggiungimento.

Art. 5

Attività strumentali accessorie connesse e collaborazioni

L'Associazione può svolgere, ex art. 6 del Codice del Terzo Settore, anche attività diverse da quelle di interesse generale, a condizione che esse siano secondarie e strumentali e siano svolte secondo i criteri e i limiti stabiliti dal predetto Codice e dalle disposizioni attuative dello stesso.

Per il raggiungimento dei propri scopi sociali, Spazio Aperto ODV può tra l'altro:

- stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle attività progettuali deliberate, tra cui l'assunzione di finanziamenti e mutui, a breve o a lungo termine, locazione, comodati o acquisti in proprietà di immobili, la stipula di convenzioni con Enti pubblici o Privati.
- Partecipare a reti di associazioni, fondazioni, enti ed istituzioni pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi a quelli della ODV.

L'Associazione Spazio Aperto ODV, per il raggiungimento degli scopi sociali, qualora se ne presentasse la necessità può, dunque, associarsi e convenzionarsi

con altri Enti Pubblici o privati e può partecipare a Consorzi, Associazioni Temporanee di Imprese o di scopo, programmi, attività e progetti internazionali, comunitari, nazionali e regionali e a tutte le iniziative promosse da altri Enti e Istituzioni.

Particolare attenzione viene rivolta a: minori (italiani e stranieri, anche disabili psichici), minori stranieri non accompagnati, giovani, immigrati (anche rifugiati, richiedenti asilo o persone in programma di protezione sociale), vittime di tratta o sfruttamento, rom, persone senza dimora, donne in difficoltà o vittime di violenza e maltrattamento, anziani, portatori di handicap fisico e mentale, persone affette da malattie neurodegenerative (SLA, Alzheimer, Parkinson, etc.), malati terminali, detenuti/e e loro famiglie, anche quando usufruiscono di misure alternative alla detenzione, persone anziane che necessitano di un sostegno morale e affettivo (anche tramite assistenza domiciliare) e comunque a tutti quei soggetti che vivono una particolare situazione di disagio ed emarginazione.

L'organizzazione di volontariato Spazio Aperto ODV si occupa della progettazione, organizzazione e gestione di centri di aggregazione giovanile (anche per persone disabili).

Per la realizzazione delle finalità suddette, l'organizzazione si propone di attivare opportune iniziative, sia in apposite strutture, che dovunque se ne ravvisi la necessità, e di offrire opportunità formative rivolte al territorio oltre, che ai propri aderenti, sui temi inerenti la promozione integrale e l'affermazione della dignità della persona umana.

In sintonia con gli scopi prefissati, l'organizzazione intende altresì realizzare attività ed iniziative di studio, ricerca, monitoraggio, orientamento e consulenza, interventi di mediazione familiare e sociale, gruppi di Auto Mutuo Aiuto.

L'elencazione delle attività non deve intendersi in senso esaustivo, in quanto l'Associazione potrà intraprendere ogni altra attività che sia in linea con le finalità dell'Associazione stessa.

Art. 6

Organi

Sono organi dell'associazione:

- a) l'Assemblea degli aderenti;
- b) il Comitato Esecutivo;
- c) il Presidente.
- d) L'Organo di controllo.

Art. 7

Assemblea degli aderenti

- 
- 1) L'Assemblea è costituita da tutti gli aderenti all'Associazione; attualmente vi sono 19 associati.
 - 2) Essa è presieduta dal Presidente ed è convocata dal Presidente stesso in via ordinaria *due volte all'anno*, ed in via straordinaria ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario.
 - 3) La convocazione può avvenire anche su richiesta di almeno un terzo degli aderenti; in tal caso il Presidente deve provvedere alla convocazione entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta e l'Assemblea deve essere tenuta entro trenta giorni dalla convocazione.
 - 4) La convocazione, contenente l'ordine del giorno, la data, l'orario ed il luogo fissato, avviene mediante convocazione scritta spedita almeno 15 giorni prima della data prevista all'indirizzo risultante dal libro dei soci o anche attraverso posta elettronica in mailing list.
 - 5) In prima convocazione, l'Assemblea è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno degli aderenti. In seconda convocazione, è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli aderenti presenti.
 - 6) Le deliberazioni dell'Assemblea sono adottate a maggioranza semplice dei presenti, fatto salvo quanto previsto dal successivo art. 8.
 - 7) Ciascun associato può farsi rappresentare e sostituire da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare fino ad un massimo di tre associati.

Competenze dell'assemblea:

- deliberare sulle modificazioni dell'atto costitutivo;

- eleggere i membri del Comitato Esecutivo;
- eleggere i componenti del Collegio dei probiviri;
- eleggere i componenti del Collegio dei revisori dei conti;
- formulare le linee di indirizzi delle attività dell'Associazione;
- approvare il programma di attività proposto dal Comitato Esecutivo;
- approvare il bilancio preventivo;
- approvare il bilancio consuntivo;
- approvare o respingere le richieste di modifica dello statuto di cui all'art.18;
- stabilire l'ammontare delle quote associative e dei contributi a carico degli aderenti;
- deliberare l'esclusione degli associati, se l'atto costitutivo o lo statuto non attribuiscono ad altro organo la relativa competenza;
- deliberare lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;



Art. 8

Comitato Esecutivo

- 1) Il Comitato Esecutivo è eletto dall'Assemblea degli aderenti ed è composto da sette membri. Esso può cooptare altri tre membri, in qualità di esperti, con solo voto consultivo. L'organo dura in carica 3 anni.
 - 2) Il Comitato Esecutivo si riunisce, su convocazione del Presidente, almeno tre volte l'anno e quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti. In tale seconda ipotesi, la riunione deve avvenire entro venti giorni dal ricevimento della richiesta.
 - 3) Esso è validamente costituito con la presenza della metà più uno dei membri elettivi e delibera a maggioranza semplice dei presenti.
- Il Comitato Esecutivo ha i seguenti compiti:
- a) fissare le norme per il funzionamento dell'Associazione;
 - b) sottoporre all'Assemblea i bilanci preventivo e consuntivo annuali;

- 
- c) determinare il programma generale approvato dall'assemblea, promuovendone e coordinandone l'attività e autorizzandone la spesa;
 - d) assumere il personale strettamente necessario per la continuità della gestione assicurata dagli aderenti e comunque nei limiti consentiti dalle disponibilità previste dal bilancio;
 - e) eleggere il Presidente;
 - f) nominare il Segretario;
 - g) nominare il Tesoriere;
 - h) accogliere o rigettare le domande degli aspiranti aderenti;
 - i) deliberare in merito all'esclusione degli aderenti;
 - j) nominare nella prima seduta il vicepresidente;
 - k) ratificare, nella prima seduta successiva, i provvedimenti di propria competenza adottati dal Presidente per motivi di necessità e di urgenza.

Art. 9

Presidente

- 1) Il Presidente, che è anche Presidente dell'Assemblea degli aderenti e del Comitato Esecutivo, è eletto da quest'ultimo nel suo seno, a maggioranza di voti.
- 2) Esso cessa dalla carica secondo le norme del successivo articolo 11 e qualora non ottemperi a quanto disposto nei precedenti articoli 4 comma 3 e 5 comma 2.
- 3) Il Presidente rappresenta legalmente l'ODV nei confronti di terzi ed in giudizio. Convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea e del Comitato Esecutivo.
- 4) In caso di necessità e di urgenza, assume i provvedimenti di competenza del Comitato Esecutivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva.

- 5) In caso di assenza, di impedimento o di cessazione le relative funzioni sono svolte dal vice presidente.

Art. 10

Segretario

- 1) Il Segretario coadiuva il Presidente ed ha i seguenti compiti:
- a) provvede alla tenuta ed all'aggiornamento del registro degli aderenti;
 - b) provvede al disbrigo della corrispondenza;
 - c) è responsabile della redazione e della conservazione dei verbali delle riunioni dell'Assemblea e del Comitato Esecutivo;
 - d) è responsabile del personale.

Art. 11

Tesoriere

- 1) Il Tesoriere ha i seguenti compiti:
- a) predispone lo schema di bilancio preventivo, che sottopone al Comitato Esecutivo entro il mese di gennaio dell'anno di riferimento, e del bilancio consuntivo, che sottopone al Comitato Esecutivo entro il mese di marzo dell'anno successivo a quello di riferimento;
 - b) provvede alla tenuta dei registri e della contabilità dell'Associazione, nonché alla conservazione della documentazione relativa, con le indicazioni dei soggetti eroganti;
 - c) provvede alla riscossione delle entrate e al pagamento delle spese, in conformità alle decisioni del Comitato Esecutivo.

Art. 12

Collegio dei probiviri

- 1) Il Collegio dei probiviri è costituito da tre componenti effettivi e da due supplenti, tutti eletti dall'Assemblea. Esso elegge nel suo seno il Presidente.



- 2) Il Collegio ha il compito di esaminare tutte le controversie tra gli aderenti, tra questi e l'associazione o i suoi organi, tra i membri degli organi e tra gli organi stessi.
- 3) Esso giudica *ex bono et aequo* senza formalità di procedure. Il lodo emesso è inappellabile.

Art. 13

Collegio dei revisori dei conti

- 1) Il Collegio dei revisori dei conti è costituito da tre componenti effettivi e da due supplenti eletti dall'Assemblea: esso elegge nel suo seno il Presidente.
- 2) Il Collegio esercita i poteri e le funzioni previste dagli articoli 2403 e seguenti del Codice Civile.
- 3) Esso agisce di propria iniziativa su richiesta di uno degli organi, oppure su segnalazione anche di un solo aderente fatta per iscritto e firmata.
- 4) Il Collegio riferisce annualmente con relazione scritta, firmata e distribuita a tutti gli aderenti.

Art.14

Organo di controllo

Nelle associazioni o organizzazioni, riconosciute o non riconosciute del Terzo Settore, la nomina dell'organo di controllo anche monocratico, è obbligatoria quando siano superati per due esercizi consecutivi due dei seguenti limiti:

- a) Totale dell'attivo dello stato patrimoniale 110.000,00 euro;
- b) Ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate 220.000,00 euro;
- c) Dipendenti occupati durante l'esercizio in media 5 unità.

Al momento l'ODV Spazio Aperto non supera detti limiti pertanto non è dotata di alcun organo di controllo.

Nel caso in cui dovessero verificarsi due delle condizioni sopra precisate, si provvederà a nominare l'organo di controllo secondo quanto stabilito dalla normativa vigente.

Art.15

Gratuità delle cariche

- 1) Tutte le cariche sociali sono gratuite, esse hanno la durata di tre anni e possono essere confermate.
- 2) Le sostituzioni e le cooptazioni effettuate nel triennio decadono allo scadere del triennio.

Art. 16

Altre risorse umane

L'ODV Spazio Aperto può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta.

In ogni caso il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari.

Per le attività di interesse generale prestate, i volontari dell'ODV Spazio Aperto possono ricevere solo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

Art.17

Bilancio

- 1) Ogni anno devono essere redatti, a cura del Comitato Esecutivo, i bilanci preventivo e consuntivo, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea che deciderà l'approvazione a maggioranza di voto.
- 2) Dal bilancio consuntivo devono risultare i beni, i contributi o i lasciti ricevuti.
- 3) Il bilancio deve coincidere con l'anno solare.

Art. 18

Soci

- 
- 1) Sono soci dell'Associazione quelli che sottoscrivono - per approvazione - il presente statuto (soci fondatori) e quelli che fanno richiesta di aderirvi e la cui domanda di ammissione è accolta dal Comitato Esecutivo (soci ordinari). Il Comitato Esecutivo può accogliere anche l'adesione di sostenitori, che forniscono un sostegno economico alle attività dell'Associazione, nonché nominare "soci onorari" persone che hanno fornito un particolare contributo alla vita dell'Associazione.
 - 2) Nella domanda di ammissione l'aspirante aderente dichiara di accettare senza riserve lo statuto dell'Associazione. L'ammissione decorre dalla data di delibera del Comitato Esecutivo.
 - 3) Gli aspiranti che sono ammessi dal Comitato Esecutivo, possono partecipare da subito alla vita dell'Associazione, ma acquistano diritto di voto attivo e possono essere eletti alle cariche sociali dopo due anni dalla data di ammissione; nei primi due anni, per gli aspiranti è prevista una quota sociale ridotta determinata dall'assemblea (art.19).
 - 4) I soci cessano di appartenere all'Associazione per:
 - a) dimissioni volontarie;
 - b) per non aver effettuato il versamento della quota associativa per un anno;
 - c) per morte;
 - d) per comportamento contrastante con gli scopi statutari e conseguente indegnità deliberata dal Comitato Esecutivo. In quest'ultimo caso, è ammesso il ricorso al Collegio dei probiviri il quale decide in via definitiva.
 - e) per non essere stati presenti alle assemblee per almeno tre volte consecutive, senza giustificazione.
 - 5) Tutte le prestazioni fornite dai soci sono a titolo gratuito.
 - 6) Il numero dei soci è illimitato. All'organizzazione possono aderire cittadini italiani e stranieri di ambo i sessi.

TITOLO SECONDO

Norme sul rapporto associativo

Art.19

Diritti ed obblighi dei soci

- 1) I soci hanno diritto di partecipare alle Assemblee, di votare direttamente (fatta eccezione per quanto stabilito all'art.6 c.6), di svolgere il lavoro preventivamente concordato e di recedere dall'appartenenza all'Associazione.
- 2) I soci hanno l'obbligo di rispettare le norme del presente statuto, di pagare le quote sociali ed i contributi nell'ammontare fissato dall'Assemblea e di prestare il lavoro preventivamente concordato.

Art. 20

Quota sociale

- 1) La quota associativa a carico dei soci è fissata dall'Assemblea. Essa è annuale e va corrisposta entro il *31 marzo* di ogni anno.
- 2) Sono esonerati dall'obbligo della quota associativa tutti i soci privi di reddito proprio.
- 3) Gli aderenti non in regola con il pagamento delle quote sociali non possono partecipare alle riunioni dell'Assemblea, né prendere parte alle attività dell'Associazione. Essi non sono elettori e non possono essere eletti alle cariche sociali.

Art. 21

Risorse economiche

- 1) L'Associazione trae risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento della propria attività da:
 - a) quote associative e contributi dei soci;
 - b) contributi/donazioni dei privati;
 - c) contributi dello Stato, di Enti e di Istituzioni pubbliche;
 - d) contributi di Organismi internazionali;
 - e) donazioni e lasciti testamentari;



- f) contributi derivanti da convenzioni;
- g) entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali;
- h) rendite di beni mobili o immobili pervenuti all'Associazione a qualche titolo;
- i) raccolta fondi ed eventualmente proventi derivanti dal 5 per mille;
- j) ogni altro provento, anche derivante da iniziative benefiche e sociali, non esplicitamente destinato ad incremento del patrimonio.

2) I Fondi sono depositati presso l'Istituto di credito stabilito dal Comitato Esecutivo.

3) Ogni operazione finanziaria è disposta con firma del Presidente, del Vice Presidente e, se espressamente deliberato dal Comitato Esecutivo, dal tesoriere..

Art. 22

Modifiche dello statuto

Le proposte di modifica allo statuto possono essere presentate all'Assemblea da uno degli organi o da almeno cinque soci. Le relative deliberazioni sono approvate dall'Assemblea con il voto favorevole di 2/3 degli aderenti all'Associazione.

Art. 23

Scioglimento

In caso di scioglimento o estinzione dell'Organizzazione di volontariato Spazio Aperto, l'eventuale patrimonio sarà devoluto, con delibera dell'Assemblea, ad altri Enti del Terzo Settore che saranno, dallo stesso, all'impellenza individuati, o in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale, operante per il raggiungimento degli scopi analoghi a quelli istituzionali o a fini di pubblica utilità, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45 comma 1, D. Lgs 117/2017.

Art. 24

Norme di rinvio

Per quanto non previsto dal presente statuto si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia, con particolare riferimento al Codice Civile, alla legge n° 266 del 11/08/91, al DL 4 Dicembre 1997, n° 460, decreto legislativo 117/2017 e successive modifiche ed integrazioni.

Il Presidente

Antonio Alberto

Il Segretario

Luigi

**AGENZIA DELLE ENTRATE
DIREZIONE PROVINCIALE DI CATANZARO
UFFICIO TERRITORIALE DI CATANZARO**

Il presente atto è copia conforme all'originale esistente in Ufficio regolarmente registrato il 28/10/2020 al n° 1816 Serie 3
e si compone di n° 9 fogli a richiesta del Sig. MANUELA MARCHESE
nella qualità di LEGALE RAPPRESENTANTE per gli usi consentiti dalla legge.



IL DIRETTORE
Luigi